



36207-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1168/2019
DONATELLA GALTERIO		UP - 17/04/2019
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	R.G.N. 46421/2018
ANTONELLA DI STASI		
GIANNI FILIPPO REYNAUD		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MO                      nato a BRESCIA il X        /1969

avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore di fiducia, Avv. *Manio Rosina* — , che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. MO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/05/2016 di conferma della sentenza del Tribunale della medesima città, emessa in data 21/02/2013, di condanna per il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità di rappresentante legale *pro tempore* della G S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, realizzando un'evasione di imposta accertata in euro 128.070,00 in materia di I.R.E.S. e di euro 162.998,00 in materia di I.V.A.

2. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali in relazione alla notifica del decreto di citazione in grado di appello. Il M, al momento dei fatti, sarebbe stato residente in X, X, traversa X ma successivamente avrebbe trasferito la propria residenza in X, via X, come attestato dalla certificazione agli atti rilasciata dallo stesso Comune; ciononostante, a differenza di quanto accaduto per il decreto di citazione a giudizio in primo grado e per l'estratto contumaciale, correttamente notificati al successivo indirizzo del ricorrente, il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato a mezzo posta presso il primo indirizzo e, stante l'irreperibilità nello stesso e senza nuove ricerche, sarebbe stato successivamente notificato presso il difensore di fiducia, non domiciliatario, deceduto pochi giorni prima della discussione in appello. Per la suddetta udienza, era stato dunque nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e poi nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in persona dell'Avv. Ilaria Nannini del Foro di Firenze. La notifica dell'atto di citazione a giudizio in appello sarebbe stata dunque effettuata in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. posto che, non avendo la cancelleria provveduto alle ricerche di cui all'art. 157, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente non avrebbe avuto alcuna cognizione della data di udienza di appello, non avendo ricevuto alcuna notifica, né essendo stato informato dal suo difensore di fiducia, rimanendo in tal modo contumace.

3. Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 nonché carenza di motivazione in punto di accertamenti presuntivi dell'evasione di imposta. Con l'atto di appello si era evidenziato che l'accertamento induttivo dell'evasione fiscale non doveva ritenersi ammissibile in sede penale, essendo il giudice tenuto a verificare la sussistenza della contestata evasione dell'I.V.A. e degli altri tributi tramite specifiche indagini; il Tribunale si era però limitato ad escutere il teste B, che aveva confermato l'accertamento induttivo compiuto dalla Agenzia delle Entrate e basato sull'applicazione degli studi di settore, mentre la Corte territoriale aveva precisato che, solo in caso di emersione nel corso del contraddittorio di elementi contrastanti con

l'accertamento induttivo, il Giudice avrebbe dovuto compiere una autonoma verifica. Si deduce che la affermazione di colpevolezza dell'imputato non potrebbe però derivare dalla mancata produzione di documentazione volta a superare quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate in via induttiva, posto che nella specie non potrebbe operare alcuna inversione dell'onere della prova, restando sempre compito del giudice penale quello di un'autonoma valutazione degli elementi emersi come da giurisprudenza di legittimità richiamata.

4. Con un terzo ed ultimo motivo lamenta l'illogicità della motivazione in punto di disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza delle somme non pagate per l'anno 2008 pari a euro 128.070,00 per l'I.R.E.S. e di euro 162.998,00 per l'I.V.A.. Deduce infatti la impossibilità di ricollegare alla subordinazione predetta la necessaria efficacia special-preventiva in assenza di una valutazione sulla sussistenza del dolo (posto che il fatto sarebbe anzi derivato dalla mera qualifica di amministratore della società ricoperta dall'imputato) e sull'eventuale profitto ricavato dal reato.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato : risulta dagli atti che la notifica all'imputato è stata effettuata presso il Difensore di fiducia a norma dell'art. 157, comma 8 *bis*, cod. proc. pen., cosa ben possibile nella specie posto che la notifica in questione, come emergente del resto dallo stesso motivo, non era certamente la prima ad essere effettuata nel processo; né può escludere la legittimità della notifica effettuata con tali modalità il fatto che, in precedenza, per quello stesso atto, si fosse tentata la notifica direttamente presso la residenza dell'imputato senza ivi reperirlo.

2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria.

Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso, evidentemente, quello, contestato nella specie, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo, se non altro, dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel principio penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva la necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una autonoma valutazione idonea a coniugare la

valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen..

E', dunque, per tale implicita ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile.

Nella specie il giudice di primo grado ha precisato in sentenza come il procedimento logico deduttivo seguito dall'Agenzia delle Entrate sia stato rigoroso, coerente e approfondito in particolare con riferimento alla puntuale valorizzazione degli studi di settore relativi ad aziende operanti nello stesso ambito territoriale, con un volume di affari sovrapponibile a quello della società rappresentata dall'imputato, ed aventi ad oggetto la stessa attività in materia lattiero-casearia con conseguente attendibilità della percentuale di ricalcolo individuata ed applicata.

Sulla base di tale premessa, allora, appare corretta la motivazione della sentenza laddove la stessa ha chiarito come spettasse all'interessato contestare il percorso argomentativo della sentenza di primo grado e porre in discussione il metodo utilizzato ed i risultati derivati.

Al contrario, invece, l'imputato, si è limitato, in ricorso, ancora una volta, a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria da un lato confutando la validità di un principio che, come visto, discende in realtà dagli stessi principi generali in tema di prova nel processo penale e dall'altro, non spiegando, sul piano concreto, le ragioni della non valorizzabilità, nella specie, del metodo induttivo.

### 3. Il terzo motivo è non manifestamente infondato.

Sulla possibilità di subordinare infatti, come avvenuto nella specie (laddove la sospensione condizionale è stata, nella sostanza, subordinata al pagamento delle imposte non pagate per effetto della omessa presentazione della dichiarazione) il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. all'adempimento dell'obbligo del risarcimento, sussistono, nella giurisprudenza della Corte, posizioni divergenti, essendosi, da un lato, affermato che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (si veda Sez.2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932) e, dall'altro, invece, che la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante

l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa (Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, Volturno, dep. 2015, Rv. 261778).

La conseguente non manifesta infondatezza del motivo consente, dunque, di prendere atto della, nelle more, maturata prescrizione del reato verificatasi in data 01/07/2017 (decorrendo il termine di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del 30/12/2009 considerati anche, come da costante giurisprudenza, i novanta giorni di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 : v. Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Gioia, Rv. 268576), ciò che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019

Il Consigliere est.  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Grazia Laparocchia

*infelorel.*

